

L'IDONEITÀ ALLO SPORT AGONISTICO: RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE E DELL'ALLENATORE DI SOCIETÀ SPORTIVE

Sergio Lupo

Spesso il Presidente di una società sportiva pensa che per essere a posto con la legge (... e talvolta con la coscienza!) basta avere "il certificato di idoneità" di un atleta, senza preoccuparsi di come la visita specialistica, che è alla base del certificato stesso, viene effettuata: tale convinzione spesso non è veritiera. Vediamo in questa relazione quali sono le problematiche relative proprio alle responsabilità dei dirigenti di una società sportiva (presidente, consiglieri ecc.) nella applicazione della legge per la tutela sanitaria delle attività sportive.

Sergio Lupo

**RUOLO E RESPONSABILITA'
DEL PRESIDENTE
E DELL'ALLENATORE
DI SOCIETA' SPORTIVE
LEGGE REGIONE LAZIO 24/97
"TUTELA SANITARIA
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE"**

La visita: quando e perché

- 1- **VISITA** prima del **TESSERAMENTO**
- 2- **Medicina Preventiva** e non "pezzo di carta" per avere "la coscienza a posto"

**La visita: chi può effettuarla
e dove**

- 1- **UNO SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO
SPORT PRESENTE NELL'ELENCO
REGIONALE**
- 2- **IN UNO STUDIO MEDICO AUTORIZZATO**

La visita: i costi

- 1- **IL COSTO MINIMO E' STABILITO
DALLA LEGGE**
- 2- **SONO VIETATE LE "CONVENZIONI" A
TARIFFE, PER SINGOLA VISITA,
INFERIORI AL MINIMO**

Accesso alla visita

E' necessaria la
**"LETTERA DI RICHIESTA
DELLA SOCIETA' SPORTIVA"**
(D.M. 18.2.1982 e circ. Ministero
Sanità 31.1.1983 n. 7)

Elenchi Semestrali

**LO SPECIALISTA DEVE INVIARE
OGNI 6 MESI ALLA ASL L'ELENCO
DELLE VISITE EFFETTUATE (ATLETA,
SPORT, ESITO DELLA VISITA)**



**IL PRESIDENTE ALL'ATTO
DEL TESSERAMENTO
DICHIARA CHE L'ATLETA HA
EFFETTUATO LA VISITA**

SPESSO DICHIARA IL FALSO!
La visita andrebbe fatta
prima del tesseramento!

OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

- RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI IDONEITA' AGONISTICA A TUTTI GLI ATLETI
- VERIFICARE L'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLA VISITA A NORMA DI LEGGE
- IMPEDIRE L'ATTIVITA' SPORTIVA A CHI NON E' IN REGOLA

N.B. LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA!

**IL PRESIDENTE E' TENUTO A
CONOSCERE LA LEGGE ED A
VERIFICARE CHE
L'EVENTUALE
CERTIFICAZIONE IN SUO
POSSESSO LA RISPETTI!**

N.B. LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA!

**NON BASTA POSSEDERE UN
"CERTIFICATO MEDICO"
PER ESSERE IN REGOLA!**

CERTIFICATO A NORMA DI LEGGE QUANDO:

- LA VISITA E' EFFETTUATA
- DA SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT
 - IN STUDIO MEDICO AUTORIZZATO
 - ESEGUENDO TUTTI GLI ESAMI PREVISTI DALLA LEGGE
- IL CERTIFICATO E'
- FIRMATO DALLO STESSO MEDICO CHE ESEGUE LA VISITA
 - INSERITO NELL'ELENCO SEMESTRALE INVIATO ALLA ASL

SANZIONI

LE SANZIONI VENGONO APPLICATE PER:

- MANCATA ESECUZIONE DELLA VISITA
- VISITA E/O CERTIFICAZIONE NON A NORMA DI LEGGE

SANZIONI

MULTA DI LIRE 500.000 – 5.000.000
ALLA SOCIETA' SPORTIVA
PER OGNI CERTIFICATO MANCANTE O
NON IN REGOLA CON LE NORME DI
LEGGE

SANZIONI



IL MEDICO DELLA SOCIETA' DEVE ACCERTARSI DELLA AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE VISITE PREVISTE DALLA LEGGE!

PER RIASSUMERE

- LA VISITA E' OBBLIGATORIA
- DEVE PRECEDERE IL TESSERAMENTO
- PUO' ESSERE EFFETTUATA SOLO DA SPECIALISTI IN MEDICINA DELLO SPORT COMPRESI NELL'ELENCO REGIONALE, NEGLI STUDI MEDICI AUTORIZZATI E PRESENTI NELLO STESSO ELENCO

PER RIASSUMERE

IN CASO DI ACCIDENTE SUL CAMPO AD ATLETA SENZA CERTIFICATO O CON CERTIFICATO NON A NORMA DI LEGGE, SONO RESPONSABILI:

- IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
- TUTTI COLORO CHE VEROSIMILMENTE POTEVANO ESSERE AL CORRENTE DELLA SITUAZIONE (ALLENATORE, DIRIGENTI ECC.)



... IL CONTROLLO DELLA PROPRIA SALUTE COSTA MOLTO MENO DI UN PAIO DI SCARPE SPORTIVE ...!